



www.lnd.it
www.figclndsicilia.it/sicilia
sicilia.calcio5@postalnd.it
Via Ugo La Malfa, 122 - 90147 Palermo
[091/6808475-06](tel:0916808475)
[Fax: 091/6808495](tel:0916808495)

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N° 512 del 06/06/2012

Calcio a Cinque - C.U. 58

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. E D.N.CA5**

2.1. SPAREGGI INTERREGIONALI - MASCHILE - JUNIORES

2^ classificata Campionato regionale maschile

Ritorno

ODISSEA 2000 di Rossano Calabro - FUTSAL BATTIATI 4 - 1

Vincente Regionale Juniores - Final Eight

ACIREALE CALCIO A 5 - ACQUA CLAUDIA ROMA 2 - 5

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Giorno 05 Giugno 2012 alla presenza del Presidente, del Segretario e del Vice Segretario del C.R. Sicilia e del Responsabile C.R.A. per il Calcio a 5, la Divisione Regionale Calcio a 5 ha organizzato un incontro a cui hanno partecipato le Società di Serie C1 attualmente in organico per discutere, tra l'altro, del progetto "calciatore obbligatorio in campo", appartenente ad una fascia d'età ancora da definire, che potrebbe essere sperimentato nel Campionato di Serie C1 fin dalla prossima stagione sportiva 2012-2013, se approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C..

Le Società presenti hanno unanimemente concordato di aderire a tale sperimentazione.

Resta inteso che appena ricevuta la conferma da parte della F.I.G.C., sarà nostra cura dare immediata comunicazione delle modalità di attuazione del progetto.



SI COMUNICA CHE MOMENTANEAMENTE L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

sicilia.calcio5@postalnd.it

E' SOSPESO PER MANUTENZIONE.

LE SOCIETA' POTRANNO UTILIZZARE IL NUOVO ACCOUNT

sicilia.dr5@postalnd.it

DA CUI RICEVERANNO TUTTE
LE NOSTRE COMUNICAZIONI

SI INVITA A PRENDERE DOVUTA NOTA.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, nella seduta del 17 Maggio 2012, ha deliberato quanto segue:

Serie C1

E' fatto obbligo alle Società di Serie C1 di inserire nella distinta gara almeno 2 (due) calciatori appartenenti alla fascia d'età della Categoria Juniores, cioè nati dal 1.1.1994 in poi. Alle stesse è concesso, in deroga, la presenza in distinta di 1 (uno) calciatore nato dall'1.1.1993.

Ribadisce, inoltre, che le Società di questa Serie dovranno partecipare al Campionato Regionale Juniores o, in alternativa, al Campionato Provinciale Allievi e/o Giovanissimi come da decisione Federale.

Per quanto attiene all' "**obbligatorio in campo**", si rimanda al punto 3).

Serie C2

E' fatto obbligo alle Società di Serie C2 di inserire nella distinta gara almeno 1 (uno) calciatore appartenente alla fascia d'età della Categoria Juniores, cioè nato dall'1.1.1994..

Campionato Juniores Maschile

Regionale nati dall'1.1.1994 con possibilità di 2 "over" (**Uno** 1.1.92 ed **uno** 1.1.93 – oppure **Due** del 1.1.1993);

Nessun obbligo durante i **PLAY OFF/OUT** tra le varie categorie e nelle **COPPE REGIONALI**.

Serie D

Dalla prossima stagione sportiva non è richiesto alcun giocatore "**Under**" in distinta. Le DD.PP. che ne palesassero la volontà e ne facessero richiesta, potranno predisporre, con comunicazione ufficiale, l'adozione di uno o più under in distinta.



Campionato Juniores Provinciale 2012-13:

Provinciale (in preparazione al C. Juniores Regionale anno successivo) nati dall'**01.01.1995** e **massimo 3 under nati dal 01.01.1994**. E' presumibile che si organizzi una fase regionale.

Campionato Provinciale "Under 21" Femminile – Sperimentale - nate dall'01.01.1991 :

Da giocarsi possibilmente il Mercoledì ore serali.

Spareggi interregionali

Nessun obbligo di "UNDER" e/o "OVER".

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE - STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 -

In prossimità dell'inizio della Stagione Sportiva 2012/2013, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. Art. 15 - N.O.I.F.

A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

- La domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2012/2013;**
- Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. compresi) ed alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato Regionale;**
- Trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle **due** copie sottostanti;
- Il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

B) Tipologia e denominazione sociale

- La tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):**

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica



N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) **va sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

- La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
- Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, **l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società affilianda l'inserimento di un' aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);**
- **Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l'eventuale regolarizzazione.**

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- **“SCUOLA CALCIO”**, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;**
- **“NUOVA”**, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Nuova XXXX”);
- **“RINASCITA”**, **“ANNO”**, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Rinascita XXXX”) (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)

C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società

Si rammenta che l'inserimento o la variazione del relativo dato e' sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di “nuova affiliazione”. Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
2. **NON** può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
3. Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società, a partire dai primi spazi utili e **NON** il codice fiscale del Legale Rappresentante;
4. Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
5. **I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.**

Alla domanda vanno allegati:

- A) Atto Costitutivo e Statuto Sociale
- B) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare



- C) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. **Nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico i Comitati non dovranno inserire il codice da ratificare in quanto verrà convalidato il numero di matricola già esistente.**
- D) Tassa di affiliazione

Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.

DOMANDE PER FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE - STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 -

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine alle modalità che dovranno essere seguite con riferimento alle istanze in oggetto:

A) FUSIONI – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 5 luglio 2012 –

Le domande di FUSIONE tra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle società che richiedono la fusione;
- Atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci** non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dal **nuovo** Atto costitutivo e dal **nuovo** Statuto sociale della società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società **con identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;**
- per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale **dovrà fare pervenire non oltre il 28 GIUGNO 2012, alla Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di "Fusioni". Il nuovo numero di codice della Società sorgente della Fusione, verrà inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;**
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.;**

B) SCISSIONI – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 5 luglio 2012 –

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, **quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque**, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Le domande di SCISSIONE dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che hanno deliberato la scissione;
- **domanda di affiliazione** per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa



di affiliazione) con indicazione del **nuovo numero di codice da inserirsi da parte del Comitato interessato non prima del 1° Luglio 2012;**

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Le Fusioni e le Scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'Art. 20, comma 7, delle N.O.I.F..

C) CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – Termine di presentazione alla F.I.G.C. (per il tramite della L.N.D.): 5 luglio 2012 –

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- Atto costitutivo e Statuto sociale;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'Atto costitutivo e dallo Statuto sociale della società;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: **l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;**

Per quanto attiene **alle sole Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile**, fatte salve le disposizioni generali in ordine all'applicazione dell'Art. 17, delle N.O.I.F., è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l'indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società (cfr. Circolare della L.N.D. N. 14 del 29 Novembre 2005).

I Cambi di Denominazione Sociale sono consentiti alle condizioni di cui all'Art. 17 delle N.O.I.F..

D) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 5 Luglio 2012 –

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (**cfr. Art. 18 N.O.I.F.**). Le modalità sono le stesse riportate alla lettera C).



E) CAMBI DI SEDE SOCIALE – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 5 Luglio 2012 –

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. Art. 18 N.O.I.F.).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Le modalità sono le stesse riportate alla lettera C).

I Cambi di Denominazione Sociale e Sede Sociale sono consentiti alle condizioni di cui agli Artt. 17 e 18 delle N.O.I.F.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE -

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all' Art. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata entro il **5 LUGLIO 2012**, antecedente all'inizio dell'attività agonistica.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione Sociale.

La procedura corretta della **trasformazione** da Società di Capitali in Società di persone è disciplinata dall' Art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE – ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON A SOCIETÀ DI CAPITALI -

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al **5 LUGLIO** successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. Art. 17, N.O.I.F.), corredata dalla **delibera di trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione Sociale.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.



-----o-----

Si rappresenta che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire a questo Comitato Regionale **inderogabilmente entro il 21 Giugno 2012**, al fine di consentire il successivo inoltro alla Segreteria della L.N.D. **inderogabilmente entro il 30 Giugno 2012** – **TERMINE ANTICIPATO AL 28 GIUGNO 2012 PER LE SOLE PRATICHE DI FUSIONI** - ed alla Segreteria Federale **entro e non oltre il 5 Luglio 2012**.

Le Società interessate sono invitate a richiedere l'apposito modello.

DENOMINAZIONE SOCIALE

Art. 17 - N.O.I.F.

1. La denominazione sociale risultante all'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 Luglio di ciascun anno. **Per le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 Luglio.** All'istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo e gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
3. Per la Lega Nazionale Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE **SOCIETÀ ADERENTI AL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE** **ED ALLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE**

Si riporta la Circolare N° 14 del 29 Novembre 2005 della Lega Nazionale Dilettanti:

“Con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di introdurre una limitazione più restrittiva in tema di mutamento della denominazione sociale, da intendersi riferita alle sole Società aderenti al Comitato Interregionale ed alla Divisione Calcio Femminile.

Ciò premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine all'applicazione dell'Art. 17, delle N.O.I.F., relativo al cambio della denominazione sociale, alle Società appartenenti esclusivamente al Comitato Interregionale ed alla Divisione Calcio Femminile è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l'indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società. ”

SEDE SOCIALE

Art. 18 - N.O.I.F.

1. La Sede Sociale è quella indicata al momento dell'affiliazione.



2. Il trasferimento della sede di una Società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del residente Federale.
3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.
Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, **in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.**
4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.
5. **Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:**
 - a) **la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;**
 - b) **la società deve trasferirsi in Comune confinante**, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;
 - c) **la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.**

FUSIONI – SCISSIONI – CONFERIMENTI D'AZIENDA

Art. 20 - N.O.I.F.

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una Società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla Società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.
2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali di assemblea e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di aziende con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.
Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.
Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.
Le domande relative ad operazioni di scissioni o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.



4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo avere acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C. esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

- a) **le società oggetto di fusione, le società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;**
- b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. **In ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;**
- c) **tra società che nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.**

3.3.COMMISSIONE DISCIPLINARE

3.4.SETTORE TECNICO

4. COMUNICAZIONI DELLA D.R. CALCIO A CINQUE

4.1.SEGRETERIA

4.1.1. STAGE “IL PORTIERE DI CALCIO A 5”

L'A.I.A.C. di Trapani in collaborazione con la Società SAN VITO LO CAPO organizza lo stage “Il Portiere di Calcio a 5 – Analisi ed esercitazioni sul campo”, relatore Calabria David,



che avrà luogo nei giorni 09/10 Giugno 2012 presso il campo sportivo "I.C. Enrico Fermi" - San Vito Lo Capo. Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 333/ 5285216 (Daidone Riccardo).

4.2. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1

4.3. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2

4.4. COPPA ITALIA FEMMINILE

4.5. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE C

4.6. COPPA SICILIA

4.7. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

4.8. COPPA TRINACRIA

4.8.1. CLASSIFICA TECNICA

COPPA TRINACRIA									
	Squadra	Giocate	Punti	Pen.	Vinte	Pari	Perse	RF	RS
1	Club 83	2	6	0	2	0	0	10	07
2	Lo Zodiaco Alcamo	2	3	0	1	0	1	08	04
3	Olimpia Battiati	2	-1	1	0	0	2	05	12

4.8.2. VINCENTE

In base ai risultati conseguiti in campo, si dichiara vincente la Coppa Trinacria di Serie D la Società:

CLUB 83 di Palermo

Alla Società CLUB 83 i complimenti di questa Organizzazione e delle Società consorelle.

La Società Vincente la Coppa Trinacria di Serie D acquisisce il diritto, su specifica richiesta e nel caso di disponibilità di posti, a disputare il campionato Regionale di Serie C2. Tale diritto è prioritario rispetto alle Società partecipanti ai Play Out/Off per la Serie C2.

4.9. TROFEO VINCENTI C2

4.10 TROFEO VINCENTE ASSOLUTA SERIE C (C1/C2)

4.11 TROFEO COPPE DELLE COPPE SICILIANE MASCHILE

4.12 TROFEO COPPA SICILIANA FEMMINILE



5. RISULTATI - GIUSTIZIA SPORTIVA

RISULTATI GARE

COPPA TRINACRIA CALCIO A 5

2/06/12 3/A

A.S.D. CLUB 83

LO ZODIACO ALCAMO

4-2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 6/6/2012 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato Coppa Trinacria Calcio a 5

GARE DEL 2/ 6/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

GATTO SANTO

(LO ZODIACO ALCAMO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

CALDERONE DAVIDE

(CLUB 83)

CORSINO GIANLUCA

(CLUB 83)

**Il Segretario
Paolo Mendola**

**Il Responsabile Regionale
Silvio Bevilacqua**

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 06/06/2012

**Il Segretario del C.R.
Maria Gatto**

**Il Presidente del C.R. Sicilia
Sandro Morgana**